



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DNSH: introduzione e adempimenti in sede di monitoraggio e rendicontazione

Francesca Raiti Unità di missione Next generation EU


DO NO SIGNIFICANT HARM

- Il **Dispositivo per la ripresa e la resilienza** (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le misure finanziate dai PNRR debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (*Do No Significant Harm* - DNSH);
- tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al **sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili** (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852);
- nel caso della valutazione del PNRR, la CE disponeva di sole due opzioni di *rating* per il criterio DNSH: A o C...E con anche un solo C, il Piano non poteva essere approvato.

IL DNSH NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PNRR

- **Nella fase di predisposizione del PNRR**, sia essa riforma che investimento, l'Amministrazione titolare della misura ha compilato una scheda di autovalutazione (*template*), sottoposta all'approvazione della Commissione Europea.
- Nel *template*, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, l'Amministrazione ha dichiarato se, rispetto all'obiettivo, l'investimento o riforma di competenza:
 - avesse impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo;
 - sostenesse l'obiettivo con un coefficiente del 100%, secondo l'Allegato VI del Regolamento RRF che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento;
 - contribuisse "in modo sostanziale" all'obiettivo ambientale;
 - la misura richiedesse una valutazione **DNSH complessiva**, fornendo una valutazione sostanziale del rispetto del principio DNSH e identificando il tipo di evidenza a supporto dell'analisi.

Valutazione di conformità al principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)



IL DNSH NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR

- **Gli impegni presi nella fase di auto-valutazione dovranno essere tradotti in precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura e fino al completamento della realizzazione degli interventi.** È, per esempio, opportuno esplicitare gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del DNSH nei decreti di finanziamento e negli specifici documenti tecnici di gara, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH. Allo stesso modo, una volta attivati gli appalti, sarà utile che il documento d'indirizzo alla progettazione fornisca indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH, mentre i documenti di progettazione, capitolato e disciplinare dovrebbero riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio affinché sia possibile riportare anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.
- **Infatti, nella fase di attuazione del PNRR, l'Amministrazione titolare della misura dovrà dimostrare che essa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;** in alcuni casi, in sede di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli interventi e, in altri casi, in sede di verifica e controllo della spesa.
- **In particolare, qualora il rispetto del principio DNSH sia previsto nell'Allegato alla Decisione esecutiva del Consiglio Ecofin (*Council Implementing Decision - CID*) come requisito necessario ai fini del raggiungimento di *milestone* e *target*, esso dovrà essere oggetto di prova da parte dell'Amministrazione titolare al momento della rendicontazione degli stessi. Altrimenti, l'Amministrazione competente dovrà aver cura di conservare la relativa documentazione ai fini di un eventuale *audit*.**

GUIDA OPERATIVA / 1

Al fine assistere le Amministrazioni titolari di misure e i Soggetti attuatori degli interventi nel processo di indirizzo e nella raccolta di informazioni e verifica per assicurare il rispetto del principio del non arrecare danno significativo all'ambiente, sentito il Ministero della transizione ecologica, è stata elaborata una **guida operativa**:

- la guida fornisce informazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti;
- **è infatti responsabilità di ciascuna amministrazione titolare attuare le misure secondo i principi DNSH che sono già codificati nella normativa nazionale e comunitaria; lo scopo della guida è fornire un orientamento e suggerire possibili modalità;**
- nella maggior parte dei casi, la normativa nazionale di riferimento è già conforme ai principi DNSH e sono previste nell'ordinamento nazionale certificazioni ambientali idonee. Nel caso in cui il DNSH imponga requisiti aggiuntivi, essi sono evidenziati nelle schede tecniche che compongono la guida.

La guida è stata pubblicata con circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30/12/2021.

GUIDA OPERATIVA / 2

Si compone di:

- una mappatura delle misure del PNRR, che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
- schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento contenenti l'autovalutazione che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH;
- schede tecniche, relative a ciascun settore di intervento (per es., costruzione di nuovi edifici, fotovoltaico, ciclabili), la cui funzione è quella di fornire, alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- *check list* di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica;
- appendice riassuntiva della Metodologia per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici come da Framework dell'Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio).

ITALIADOMANI

- Il materiale è consultabile sul portale Italiadomani, al *link*:
<https://italiadomani.gov.it/it/news/al-via-una-serie-di-webinar-sull-applicazione-del-principio-dnsh.html>
- Un'apposita sezione del sito "Italiadomani" sul principio di non arrecare danno significativo, si trova a questo *link*:
<https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>
- Il *form* per porre domande si trova a questo *link*:
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNnJ0suxuH6KjvlNfBCocf2VvkvLSk0HzVTNdXf6EcrBUuHw/viewform>

MONITORAGGIO

- L'attività di monitoraggio viene svolta a tutti i livelli della *governance* del Piano;
- sono, quindi, responsabili del monitoraggio dello stato di attuazione del Piano e dei suoi interventi:
 - MEF-RGS, attraverso il Servizio Centrale per il PNRR,
 - Unità di missione,
 - Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR,
 - Soggetti attuatori.

I SOGGETTI

Servizio centrale per il Pnrr

- È responsabile del monitoraggio complessivo; in particolare:
 - dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del Piano rilevati a livello di Pilastro, Missione, Componente e Misura;
 - della verifica del rispetto dei tempi di attuazione.

Unità di missione

- È responsabile della verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio trasmessi dai Soggetti Attuatori e dalle Amministrazioni centrali titolari delle misure;
- svolge un'attività di verifica sostanziale del conseguimento di *milestone* e *target*.

I SOGGETTI

Soggetti attuatori (Amministrazioni centrali titolari di intervento, Regioni, Province autonome Trento e Bolzano ed Enti locali)

- Sono responsabili della realizzazione operativa degli interventi e sono tenuti alla rilevazione dei dati dei progetti finanziati. Nello specifico:
 - elementi anagrafici e identificativi;
 - acquisto dei beni e realizzazione dei servizi

Amministrazioni centrali titolari di intervento

- Sono responsabili del monitoraggio, dell'attivazione delle risorse e della selezione dei progetti, dei relativi soggetti attuatori, dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche e infine del raggiungimento di *milestone* e *target*. Sono inoltre chiamate a svolgere fra le altre le seguenti funzioni:
 - validare i dati inseriti dai soggetti attuatori;
 - segnalare le eventuali inadempienze;
 - monitorare i trasferimenti finanziari in entrata e in uscita a favore dei soggetti attuatori.

REGIS

- Il nuovo sistema “**REGIS**” raccoglie le informazioni di **gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione** delle iniziative finanziate nell’ambito del PNRR e di altri programmi di investimento pubblico;
- il sistema informativo permetterà di registrare i dati e le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio fisico, finanziario, procedurale degli interventi;
- parallelamente, l’Amministrazione centrale titolare di intervento potrà registrare costantemente i dati di monitoraggio, con specifico riferimento agli avanzamenti dei *milestone e target*

ATTUAZIONE

Dopo aver registrato i progetti, attraverso il modulo “Configurazione e Gestione delle Operazioni”, il sistema consentirà al Soggetto attuatore di iniziare a gestire l’attuazione del progetto di competenza.

- **Attività del soggetto attuatore:**

- gestione di eventuali modifiche progettuali;
- selezione delle procedure di affidamento;
- gestione di impegni, pagamenti e trasferimenti;
- gestione delle spese e della documentazione probatoria a supporto;
- gestione degli avanzamenti finanziari collegati alle opzioni di costo semplificato e della documentazione probatoria a supporto;
- valorizzazione degli indicatori associati al progetto.

RENDICONTAZIONE

- Il Servizio Centrale per il PNRR riceve, attraverso il sistema informativo REGIS, con cadenza bimestrale, le rendicontazioni da parte della Struttura di coordinamento dell'Amministrazione centrale titolare di intervento, relativamente alla rendicontazione del conseguimento di *milestone* e *target* del Piano (e, quindi, del rispetto del principio DNSH, laddove ne sia requisito).
- L'Amministrazione centrale titolare di intervento fornisce al Servizio centrale PNRR - Ufficio IV tutti gli elementi necessari per predisporre la rendicontazione del PNRR e presenta le relative richieste di pagamento alla Commissione europea. Le informazioni e i dati trasmessi dalla Struttura di coordinamento dell'Amministrazione centrale titolare di intervento devono assicurare la correttezza degli avanzamenti rendicontati.

Segue

Tale rendicontazione è corredata da:

- l'indicazione dei valori di *milestone* e *target* raggiunti, con il dettaglio degli interventi e degli indicatori di riferimento che hanno contribuito alla loro valorizzazione, con i relativi documenti probatori;
- l'attestazione della correttezza delle informazioni riportate per ogni *milestone* e *target*;
- la documentazione attestante l'esito dei controlli effettuati sul conseguimento di *milestone* e *target*.

M5: COESIONE E INCLUSIONE

- **M5C2 Investimento 2.1:** *Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale*
- L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno significativo".
- L'allegato della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, prevede che la misura comprenda progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH).

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

- In fase di predisposizione del Piano:
- l'Amministrazione titolare (Ministero dell'Interno) ha dichiarato che la misura richiedesse una valutazione sostanziale del DNSH;
- conseguentemente, ha compilato la colonna H del *template* di autovalutazione, dichiarando che la misura non dovrebbe produrre alcun effetto dannoso sull'obiettivo ambientale della mitigazione del cambiamento climatico. L'edificio non è dedicato all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili (cfr. gli allegati del progetto di atto delegato del regolamento 2020/852). Non saranno incluse caldaie a gas. Inoltre, la normativa energetica nazionale definisce un quadro specifico per garantire l'efficienza energetica degli edifici (DLgs n. 192/2005, n. 28/2011, n. 102/2014). Inoltre, i vari interventi saranno finanziati secondo il principio del “non fare danni significativi”, verificando quindi per ogni specifica linea di intervento il rispetto dei criteri ambientali.

ATTUAZIONE DEL PIANO

- L'investimento ricade, quindi, nell'ambito di applicazione del Regime 2;
- i Comuni, che sono soggetti attuatori della misura, dovranno garantire il rispetto del principio al fine di ottenere i finanziamenti previsti;
- l'Amministrazione titolare, ai fini della rendicontazione della misura, dovrà dichiarare il rispetto del principio del DNSH, illustrando la metodologia e il processo seguiti per assicurare che il processo di selezione dei progetti abbia tenuto conto della conformità al DNSH.



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Grazie e arrivederci